

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

REGOLAMENTO ARBITRI - SOCIETÀ

ARTICOLO 1

- 1.1** A partire dalla stagione 2003/2004 ogni Società ha l'obbligo di iscrivere al "Corso Allievi Arbitri" almeno 1 candidato arbitro. A partire dalla stagione 2004/2005 per quelle Società che hanno unicamente un movimento femminile, l'obbligo si riduce ad almeno 1 candidato ogni 2 anni.

NUOVI ARBITRI

ARTICOLO 2

- 2.1** Chi non ottempera a questo obbligo, sarà sanzionato con una multa di CHF 3'000.00 (franchi tremila), pagabile prima dell'inizio del campionato, pena il rifiuto dell'accettazione dell'iscrizione ai campionati delle squadre di questa Società. Questa sanzione sarà sottoposta dalla CCA alla CT ed al CD dell'ATP per la loro decisione, che sarà inappellabile.

MULTE

- 2.2** Tale multa sarà applicata nel modo seguente:

APPLICAZIONE

1^a e 2^a stagione

Per chi ha un quoziente arbitri, calcolato alla fine della stagione 2002/2003 da:

- 00 % a 33 % nessuna deduzione;
- 34 % a 66 % deduzione del 33 %;
- 67 % e oltre deduzione del 66 %.

2° anno consecutivo

la multa verrà raddoppiata, restando valide le condizioni di cui sopra.

3° anno consecutivo

La multa verrà ulteriormente raddoppiata e non vi saranno più deduzioni.

4° anno consecutivo

Una Società che al 4° anno consecutivo non avrà ancora iscritto nessun allievo arbitro, non potrà più iscrivere nessuna squadra ai campionati, fino a quando non avrà regolarizzato la sua posizione.

- 2.3** Resta inteso che per i primi due anni il quoziente arbitri della stagione 2002/2003 è congelato e che pertanto dalla stagione successiva non esisterà più nessun quoziente arbitri.

ARTICOLO 3

- 3.1** Le Società che dispongono di un numero superiore di allievi arbitri rispetto al contingente, possono iscriverli anticipatamente ai corsi.

ISCRIZIONI ANTICIPATE

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO REGOLAMENTO ARBITRI - SOCIETÀ

Per il computo del contingente dei prossimi anni, farà stato l'effettivo che le Società disporranno al termine di ogni stagione.

Pertanto se una Società iscriverà più allievi arbitri, per le prossime stagioni a dipendenza del numero degli iscritti sarà esentata dal presentarne dei nuovi, **a condizione che gli stessi pratichino ancora attivamente l'attività di arbitro anche per gli anni stabiliti dal contingente.**

ARTICOLO 4

CANDIDATI ARBITRI

4.1 I candidati arbitri devono essere annunciati entro la data stabilita dalla CCA per tale iscrizione, ma in nessun caso oltre la data di inizio del corso per nuovi allievi arbitri.

I candidati arbitri sono parificati agli arbitri a condizione che rispettino i seguenti requisiti:

- a) Devono essere iscritti entro il termine stabilito;
- b) Devono partecipare alle sedute regolari e a quelle di recupero dei corsi;
- c) Devono partecipare alle sedute pratiche (arbitraggio guidato di partite amichevoli);
- d) Devono essere ammessi, sostenere e superare l'esame teorico e pratico;
- e) Superato l'esame teorico e pratico devono arbitrare un minimo di 10 (dieci) partite per stagione.

Nel caso in cui un candidato arbitro non finisse il corso di formazione, non superasse lo stesso o non arbitrasse il numero minimo di partite stagionali, la società d'appartenenza ne sarà ritenuta responsabile.

In ogni caso la CCA, sentito il Direttore Regionale dei corsi in merito all'impegno dimostrato dal candidato, potrà proporre una deroga a quanto previsto da questo paragrafo proponendo alla CT ed al CD dell'ATP una sospensione della sanzione nei confronti della Società.

ARTICOLO 5

DESTINAZIONE DELLE MULTE

5.1 Il provento delle multe verrà incassato interamente dall'ATP e gestito in funzione delle attività promozionali del movimento giovanile, della promozione arbitrale e dei corsi per allievi arbitri e di aggiornamento.

Il presente regolamento è stato ratificato dal CD dell'ATP nella sua riunione del 08.09.2003 ed annulla e sostituisce tutti quelli emanati in precedenza ed entra immediatamente in vigore.